

DICHIARAZIONI

Gerico 2016 al debutto

di Alessandro Bonuzzi

Disponibile *on line* sul sito internet dell'Agenzia delle entrate **Gerico 2016** nella sua versione definitiva. Contestualmente alla pubblicazione del *software* per la compilazione degli studi di settore è reso disponibile anche l'applicativo **Parametri 2016**.

Lo ha annunciato l'Agenzia con un **comunicato stampa** di ieri.

Per quest'anno, quindi, dovrebbe essere **scongiurato** il rinvio del termine per il versamento delle imposte legate alle dichiarazioni dei contribuenti titolari di partita Iva.

Infatti, negli ultimi anni, il costante rinvio delle scadenze è stato principalmente imputabile al **ritardo** con cui è stata diffusa la versione "definitiva" di Gerico, a suo volta ascrivibile al ritardo con cui è stato approvato il provvedimento di "correzione" per recepire i cosiddetti correttivi anticrisi.

La pubblicazione anticipata dei *software* applicativi consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di verificare, già nei prossimi giorni, la **congruità** dei loro ricavi/compensi e, eventualmente, di valutare un **adeguamento** alle relative risultanze.

Si ricorda che, con precedenti provvedimenti, l'Agenzia ha già approvato i **modelli** per gli studi di settore per il periodo d'imposta 2015, le relative specifiche tecniche nonché alcune successive **correzioni** dovute essenzialmente all'introduzione del meccanismo del **super ammortamento**.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, trattasi di rettifiche necessarie ad ottenere la **quadratura** tra il prospetto dei **dati contabili** e la grandezza dell'**imponibile fiscale**.

A tal fine, infatti, sono stati inseriti specifici righi per la corretta gestione del super ammortamento o super canone di *leasing* deducibile come **variazione extracontabile** in Unico 2016, sia pure in relazione ai soli beni acquisiti nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 (e già entrati in funzione).

In particolare, per quanto riguarda i beni acquisiti con **contratto di locazione finanziaria**, occorre evidenziare che la maggiorazione del 40% deve essere indicata nel quadro F (o G) – elementi contabili - tra i costi per il godimento di beni di terzi ma **solo nello specifico rigo dedicato** e non invece nel campo 1 ove va dichiarato l'ammontare complessivo.

Sul punto, le **istruzioni** precisano che *“Non deve essere indicato al campo 1 l'importo relativo alla maggiorazione del 40% dei canoni di locazione finanziaria determinata per effetto delle agevolazioni introdotte dai commi 91 e 92 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*.

Si veda, ad esempio, il **rgo 18** del quadro RF qui di seguito riportato.

Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)	1	,00
di cui per canoni relativi a beni immobili	2	,00
di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	3	,00
F18 di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5)	4	,00
di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto	5	,00
maggiorazione del 40%	6	,00

Lo stesso vale anche per il **super ammortamento** fruibile in caso di acquisto dei beni nei modi ordinari. La maggiorazione del 40% deve figurare solo nel rigo contraddistinto dalla **corrispondente dicitura**.

Ammortamenti	1	,00
F20 di cui per beni mobili strumentali	2	,00
maggiorazione del 40%	3	,00